



**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
**Società di Assicurazioni con sede legale in Germania**  
**Compagnia di ARAG Group**

**Contratto di assicurazione di Tutela legale**  
**ARAG TL Executive v. 1 Ed. 11/2015**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**
- c) Informativa sulla privacy**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 11/2015

## Nota Informativa

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1. Informazioni generali**

- a) ARAG SE è una Società di ARAG Group.
  - b) ARAG SE ha sede legale in Düsseldorf, Arag Platz 1 – Germania.
  - c) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ("la Società") sita in Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA).
  - d) Recapito telefonico per L'Italia: +39 045.8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it.
  - e) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, I.00108, operante in Italia in regime di Stabilimento.
- ARAG SE è sottoposta all'Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari della Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba.Fin).

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio individuale approvato relativo all'esercizio anno 2014.

Il patrimonio netto della Società ammonta a 397.747.597,27 euro, di cui Capitale Sociale 100.000.000,00 euro e Riserve Patrimoniali 270.172.569,19 euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al 342,6%. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

**Avvertenza:** In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto è prorogato per 1 (uno) anno e così successivamente.

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'Art. 1 delle Condizioni di assicurazione.

Riportiamo sinteticamente tutte le coperture assicurative opzionabili offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di assicurazione:

##### **Tutela Attività**

- Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- Difesa penale per delitti dolosi
- Pacchetto sicurezza
- Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi
- Resistenza a pretese di risarcimento di natura extracontrattuale per fatti illeciti dell'assicurato
- Chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile (D&O)

##### **Tutela Circolazione**

- Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale
- Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad incidente stradale
- Dissequestro del veicolo
- Anticipo cauzione penale per misure restrittive della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero
- Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero
- Opposizione a sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione revoca della patente irrogata a seguito di incidente stradale

##### **Condizioni aggiuntive:**

- Retroattività
- Responsabilità amministrativa
- Opposizione a sanzioni amministrative

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto nelle varie opzioni di prodotto. Le coperture specifiche operanti devono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente nell'ambito dell'opzione di prodotto acquistata.

**Avvertenza:** il contraente ha la facoltà, previa registrazione al sito [www.arag.it](http://www.arag.it), di accedere all'area riservata ai clienti per verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze e i termini contrattuali sottoscritti.

**Avvertenza:** il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia agli articoli 2, 3, 4, 6, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale, con i sottolimiti e i valori in lite minimi previsti e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie. Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda al frontespizio di polizza, gli articoli 1, 16, 17 e 18 delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

**Meccanismo di funzionamento del massimale per sinistro (valido per tutte le opzioni di prodotto):**

Massimale per sinistro indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite

€ 50.000,00

Spese legali € 54.000,00

Spese peritali € 4.000,00

Totale oneri € 58.000,00

**Importo rimborsabile € 50.000,00**

**Meccanismo di funzionamento del massimale per anno assicurativo (valido per tutte le opzioni di prodotto):**

Massimale per sinistro indicato sul frontespizio di polizza

per tutte le prestazioni garantite: € 50.000,00

Limite per anno assicurativo: € 300.000,00

Esempio polizza con durata annuale (decorrenza 01/2016 – scadenza 01/2017)

Spese legali 1° sinistro (insorto a gennaio anno 2016) € 35.000,00

Spese peritali 1° sinistro € 15.000,00

Totale oneri € 50.000,00

Spese legali 2° sinistro (insorto aprile anno 2016) € 36.000,00

Spese peritali 2° sinistro € 9.000,00

Totale oneri € 45.000,00

Spese legali 3° sinistro (insorto a giugno anno 2016) € 37.000,00

Spese peritali 3° sinistro € 10.000,00

Totale oneri € 47.000,00

Spese legali 4° sinistro (insorto a agosto anno 2016) € 47.000,00

Spese peritali 4° sinistro € 12.000,00

Totale oneri € 59.000,00

**Importo rimborsabile € 50.000,00**

Spese legali 5° sinistro (insorto a ottobre 2016) € 34.000,00

Spese peritali 5° sinistro € 8.000,00

Totale oneri € 42.000,00

Spese legali 6° sinistro (insorto a novembre anno 2016) € 42.000,00

Spese peritali 6° sinistro € 6.000,00

Totale oneri € 48.000,00

Spese legali 7° sinistro (insorto a dicembre anno 2016) € 27.000,00

Spese peritali 7° sinistro € 4.000,00

Totale oneri € 31.000,00

Totale oneri sinistri per anno assicurativo € 313.000,00

**Totale importo rimborsabile € 300.000,00**

**Meccanismo di funzionamento del sottolimito per la prestazione "chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile (D&O)" delle Condizioni di assicurazione:**

Sotto limite previsto per la prestazione € 1.000,00

Spese legali per la redazione dell'atto di chiamata in causa della compagnia di Responsabilità Civile (D&O)

€ 1.400,00

**Importo rimborsabile € 1.000,00**

**Meccanismo di funzionamento dell'importo determinato per le controversie relative a contestazioni di inosservanza di quanto disposto D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, D.Lgs 193/07, D.Lgs. 152/06, D.Lgs n.196/03, D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari, previsto dalle Condizioni di assicurazione.**

Valore della sanzione amministrativa € 200,00

la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore della sanzione amministrativa da impugnare è inferiore a € 250,00.

**Per le controversie di cui alla Condizione aggiuntiva "Opposizione a sanzioni amministrative" il valore della sanzione amministrativa dovrà essere pari o superiore a € 1.000,00.**

**Meccanismo di funzionamento del super-massimale per sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti Italia, oppure per i sinistri con lesioni a persone avvenuti all'estero:**

Massimale per sinistro indicato sul frontespizio

di polizza per tutte le prestazioni garantite

€ 50.000,00

Massimo esborso per l'esercizio di pretese al risarcimento danni per sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti Italia, oppure per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero ( per sinistro

€ 100.000,00

Spese legali per risarcimento danni lesioni persone > 9 pt

1° grado di giudizio

€ 26.000,00

fase di appello

€ 24.000,00

ricorso per Cassazione

€ 23.000,00

Perizie civile cinematica

€ 18.000,00

Perizia Medico legale

€ 14.000,00

Totale oneri

€ 105.000,00

Importo totale rimborsabile

€ 100.000,00

**Meccanismo di funzionamento dell'anticipo della cauzione penale in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero:**

Cauzione penale richiesta in caso di arresto all'estero

€ 16.000,00

Massimo anticipabile a titolo di cauzione è pari a (equivalente in valuta locale)

€ 15.000,00

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità**

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze.

**Avvertenza:** il contratto non contiene delle cause di nullità.

Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all'Art.1895 o del Codice della Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

##### **1° esempio**

Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente dichiara che la propria attività consiste nella fabbricazione di prodotti in metallo per attrezzature idrauliche. Successivamente, in vigenza di contratto, l'azienda inizia a produrre anche armi e munizioni. La mancata comunicazione di tale aggravamento di rischio, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

##### **2° esempio**

Il contraente di polizza decide di esternalizzare la funzione dell'Organismo di Vigilanza affidandosi ad un libero professionista non dipendente dell'azienda. Al rinnovo dell'annualità assicurativa il Contraente può, sostituendo il contratto, richiedere una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

## **6. Premi**

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa, anche se è stato concesso il frazionamento rateale, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i seguenti mezzi di pagamento consentiti dalla Società nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza,: Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, Carte di Credito e di Debito.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, con aumento del premio di polizza dovuto all'applicazione degli interessi di frazionamento pari al 4% del premio imponibile annuo, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito.

Si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** l'Impresa o l'intermediario può applicare uno sconto di premio al massimo del 10%.

## **7. Rivalse e Surroga – Recupero somme**

**Avvertenza:** il contratto prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte. Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, in tutti i casi in cui sia stata pagata una indennità, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

Si rimanda all'Art. 11 delle Condizioni Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.

## **8. Diritto di recesso**

**Avvertenza:** il contratto prevede, per entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione. Nel caso di recesso da parte del contraente la comunicazione dovrà essere resa in forma scritta mediante lettera raccomandata AR alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), mezzi legalmente equivalenti o telefax.

Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'Art.2952 al 1° e 2° comma del Codice Civile) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.

## **10. Legge applicabile al contratto**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

## **11. Regime fiscale**

Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la parte di circolazione e 21,25% per la restante parte.

Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**Avvertenza:** l'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it) o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail [sinistri@arag.it](mailto:sinistri@arag.it), il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).

Si rinvia agli Artt. 7 e 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

### **13. Reclami**

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: [servizio.reclami@arag.it](mailto:servizio.reclami@arag.it).**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all':

**IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)),** corredando l'esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c)** breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società [www.arag.it](http://www.arag.it).

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore – Come presentare un reclamo". Il modulo è scaricabile anche dal sito [www.arag.it](http://www.arag.it), accedendo alla sezione "Contatti – reclami".

Si ricorda che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'**Autorità Giudiziaria**.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile e in alcuni casi necessario, procedere mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- la **Mediazione** (Decreto Legislativo n. 28.04.2010 e successive modifiche) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) e/o

- la **Negoziazione assistita** (Legge 10.11.2014 n. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà, quando previsto, di ricorrere ad alternativi sistemi conciliativi.

#### **14. Arbitrato e mediazione con la Società**

Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. E' inoltre prevista la facoltà da parte dell'assicurato di precedere l'azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28.04.2010.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 9 delle Condizioni di assicurazione.

**Avvertenza:** resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### **15. Conflitto di interessi**

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.


#### **16. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo**

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito [www.arag.it](http://www.arag.it) nella sezione prodotti e servizi – Fascicoli Informativi.

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale

Il Dirigente Resp. Underwriting & Pricing



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 11/2015

#### **Glossario**

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**Anno assicurativo:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.

**Arbitrato:** istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Controparte:** la parte avversaria in una controversia.

**Contraente:** soggetto che stipula la polizza assicurativa.

**Danno di natura contrattuale:** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

**Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

**Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

**Derubricazione del reato:** qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

**Disdetta:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, la polizza assicurativa.

**Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

**Fase giudiziale:** fase nella quale ci si rivolge all'Autorità giudiziaria per definire una controversia.

**Fase stragiudiziale:** fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'Autorità giudiziaria, perché si sta tentando una possibile definizione bonaria della vertenza.

**Incidente:** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

**Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Ivass (precedentemente denominato Isvap):** Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

**Massimale per sinistro:** somma massima liquidabile dalla Società per ogni sinistro denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

**Massimale per anno assicurativo:** somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

**Mediazione:** istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

**Negoziante assistita:** accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

**Perito:** libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

**Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione

**Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

**Querela:** azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

**Sanzioni amministrative:** la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

**Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):** giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

**Sequestro:** è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

**Spese legali:** onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

**Spese liquidate:** spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

**Spese peritali:** somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

**Spese di soccombenza:** spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

**Spese di giustizia:** spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

**Valore in lite:** determinazione del valore della controversia.

**Veicolo:** mezzo di trasporto (a titolo esemplificativo autovettura) di proprietà degli assicurati o del contraente sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal contraente stesso.

*Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 11/2015*

## Condizioni di assicurazione

### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati al successivo art. 16**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato. Sono inoltre garantite le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'assicurato.

2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.

3. Le spese per la proposizione della querela saranno riconosciute **solamente** qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'assicurato e l'Avvocato.**

5. Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono **escluse** le indennità di trasferta e ogni duplicazione di onorari.

6. L'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

7. La lingua italiana è quella che fa fede ai fini della presente polizza.

### Art. 2 – Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento e diminuzione del rischio

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ha facoltà di ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 3 – Altre assicurazioni

1. L'assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

2. Tuttavia il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni di Tutela Legale stipulate da altri contraenti a favore degli stessi Assicurati.

### Art. 4 – Effetto e durata della polizza e della copertura assicurativa

1. La polizza produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, se si tratta di Chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile (D&O) ;
- durante il periodo di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente polizza. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

3. Il contratto ha la durata prevista dalla polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata o fax spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.

### Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta

dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

### Art. 6 – Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno ed è **interamente dovuto** anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. **Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del AGENZIE 15° (quindicesimo) / BROKER / BANCHE 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolta la polizza per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**

3. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.

### Art. 7 – Insorgenza del sinistro

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi **la data del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'art. 16 – pto. 3 "Pacchetto Sicurezza" - ad eccezione di quelli per omicidio o lesioni personali colpose (artt. 589, 590 Codice Penale) - **la data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;**
- per tutte le restanti ipotesi, tra cui la difesa nei procedimenti penali dolosi e colposi, **la data in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare la data di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro**:

- controversie, giudiziali e stragiudiziali, promosse da o contro una o più persone e riferite a fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in polizza;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito in parti uguali tra gli assicurati coinvolti.

### Art. 8 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

1. L'assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza.

2. Al fine di accertare il numero dei soggetti assicurati al momento del sinistro e il ruolo svolto presso il contraente, l'assicurato dovrà produrre la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea.

3. La denuncia del sinistro dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione e da ogni mezzo di prova a disposizione che consentano la ricostruzione dettagliata della controversia. **In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

4. La prestazione viene fornita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto della polizza e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della stessa. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza.

### Art. 9 – Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della controversia, anche mediante la nomina di Avvocati di propria scelta, affinché le parti raggiungano un accordo.



2. Nel caso in cui tale tentativo non riesca, l'assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione del sinistro viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell' art. 10.

**3. La Società si riserva la facoltà di valutare la possibilità di successo dell'impugnazione della sentenza emessa in ogni grado di giudizio, prima di garantire la copertura per le spese relative al grado successivo.**

**4. Le prestazioni previste dalla polizza non operano se la Società non ha confermato preventivamente la copertura delle spese per la transazione del sinistro e/o per la nomina dei periti di parte.**

**5. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.**

#### **Art. 10 – Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale**

1. L'assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, oppure del proprio luogo di residenza. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**

2. L'assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione del sinistro all'Avvocato così individuato.

**3. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.**

#### **Art. 11 – Recupero di somme anticipate dalla Società**

Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata un'indennità, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

#### **Art. 12 – Estensione territoriale**

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e il cui l'Ufficio Giudiziario di competenza si trovi in uno dei seguenti territori:

- in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per il dissequestro del veicolo, per l'anticipo cauzione penale, per l'assistenza dell'interprete, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;

- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per l'opposizione a sanzioni amministrative;

- nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per i casi di Chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile (D&O).

#### **Art. 13 – Indicizzazione e adeguamento del massimale e del premio**

1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

**2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**

**3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.**

#### **Art. 14 – Regolazione del premio**

1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base al numero dei soggetti assicurati suddivisi per ruolo riportati nel frontespizio.

**2. Il premio annuo lordo viene corrisposto** dal contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

**a) in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, **da considerarsi premio minimo comunque dovuto alla Società.**

**b) a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, **sulla base del numero dei soggetti assicurati al termine dello stesso periodo.**

**3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.**

**4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il contraente è obbligato a:**

**a) comunicare alla Società, in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il numero dei soggetti assicurati suddivisi per ruolo;**

**b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto.**

**5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:**

- **insorti nel periodo oggetto della regolazione**

- **e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4),**

**non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.**

**6. Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto a saldo risulti superiore ad almeno il 50% (cinquanta) della sua parte fissa e provvisoria, gli elementi di rischio utilizzati per la rideterminazione automatica della parte fissa e provvisoria per l'annualità successiva dovranno essere gli elementi di rischio variabili comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio.**

**7. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, visure camerali, anche storiche) forniti dal contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.**

**Il contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.**

**8. Qualora in sede di gestione del sinistro risulti che al momento della stipula della polizza o al momento della regolazione premio dell'annualità precedente sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'art. 1, a parziale deroga all'art. 1907 Codice Civile.**

#### **Art. 15 – Assicurati**

1. Gli oneri riportati all'art. 1 vengono garantiti per la tutela dei diritti del contraente e degli amministratori, sindaci, revisori, membri del consiglio di vigilanza, dirigenti, quadri, procuratori speciali, responsabili della privacy e responsabili del servizio di prevenzione e protezione **qualora indicati sul frontespizio di polizza esclusivamente in riferimento ad attività svolte nell'esercizio del loro incarico per conto del contraente, per il ruolo per cui sono stati assicurati, e purché prestino la propria attività presso il contraente alla data di emissione della polizza.**

**2. Il numero degli assicurati riportato nel frontespizio deve corrispondere alla totalità dei soggetti che ricoprono il relativo ruolo per conto della contraente.**

**3. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del contraente.**

#### **Art. 16 – Ambito di operatività e prestazioni garantite**

Vengono garantiti gli oneri per la tutela legale previsti dall'art. 1 per le seguenti prestazioni.

##### **Tutela Attività**

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell'ambito dell'attività d'impresa e delle mansioni svolte per conto del contraente.

**1. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.**

**2. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge**

come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) / 10.000,00 (diecimila) / 15.000,00 (quindicimila) in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato è obbligato a rimborsare tutte le spese legali che la Società ha eventualmente anticipato.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 operano anche per ottenere il dissequestro di beni del contraente, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività d'impresa.

**3. Pacchetto sicurezza.** La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e l'opposizione/impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta) - per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:

- D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il contraente;
- D. Lgs 193/07 in materia di Sicurezza alimentare;
- D. Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente;
- D. Lgs n.196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- D. Lgs 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società.

La prestazione garantita opera a tutela dei diritti dell'assicurato anche in qualità di Legale Rappresentante.

La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti garantiti nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

**4. Richiesta di risarcimento danni** subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

**5. Controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi** nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.

**6. Chiamata in causa della Compagnia di assicurazione della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal contraente a tutela del patrimonio personale (D&O) dei soggetti assicurati con la presente polizza, nel limite di € 1.000,00 (mille).**

L'assicurato si obbliga a rimborsare le spese legali o peritali che la Società ha anticipato, qualora successivamente al pagamento sia stato accertato che la polizza di Responsabilità Civile non era attivabile per mancato pagamento o adeguamento del premio, oppure per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

#### Tutela Circolazione

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del contraente sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal contraente stesso.

**1. Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi.** La copertura viene garantita con un massimale di € 100.000,00 (centomila) per ciascun sinistro e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni a persona superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persona avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in questi territori.

La prestazione di cui al punto 1 opera anche in caso di contestazione per guida sotto l'effetto dell'alcool.

**2. Difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni.

**3. Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

**4. Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000,00 (quindicimila), della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.

**5. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

**6. Opposizione avverso sanzioni amministrative.** Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

E' garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

#### SOLO SE ACQUISTATE CONDIZIONI AGGIUNTIVE

##### Art. 17- Condizioni aggiuntive

Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrapprezzo.

#### SOLO SE ACQUISTATO CONDIZIONE AGGIUNTIVA RETROATTIVITA'

##### RETROATTIVITA'.

In deroga all'Art. 4, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali e, nel caso di acquisto della condizione aggiuntiva Responsabilità amministrativa, opera anche relativamente alla responsabilità amministrativa per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti, per fatti avvenuti fino ad 1(uno) anno / a 2 (due) anni / a 3 (tre) anni / a 4 (quattro) anni / a 5 (cinque) anni anteriormente alla data di effetto del contratto.

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla data di effetto della polizza.

Qualora il contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente condizione aggiuntiva opera in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Qualora a seguito dell'acquisto della presente Condizione Aggiuntiva un sinistro possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non sarà operativa.

#### SOLO SE ACQUISTATO CONDIZIONE AGGIUNTIVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

##### RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le garanzie valgono per responsabilità amministrativa per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.

La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso

l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa.

Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dal precedente art. 8, la Società provvederà, su richiesta motivata, all'anticipo delle spese legali e/o peritali, fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

L'Assicurato si impegna a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.

#### **SOLO SE ACQUISTATO CONDIZIONE AGGIUNTIVA OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE**

##### **OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

La presente garanzia vale nei confronti del contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

#### **Art. 18 – Esclusioni**

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) per vertenze in materia fiscale e per le controversie di natura amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive e conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o concorrenza sleale;

e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

f) per controversie derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

g) per fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente;

h) per fatti dolosi delle persone assicurate;

i) per controversie tra assicurati;

j) per fatti relativi a fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;

k) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività d'impresa;

l) per compravendita o permuta di immobili;

m) per controversie sulla locazione, proprietà, utilizzo e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i contratti connessi di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;

n) per controversie derivanti dall'esercizio dell'attività medica, di operatore sanitario o dall'attività di assistenza socio-sanitaria;

o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);

p) per le vertenze con la Società;

q) per i casi di contestazione per guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti e/o per omissione di fermata e assistenza;

r) per i casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;

s) per controversie relative alla raccolta, al trattamento, allo smaltimento, al recupero, al risanamento dei rifiuti o relative ad altri servizi di gestione dei rifiuti.

#### **SE INTERMEDIARIO BANCA**

**t) per vertenze con la Banca che intermedia la presente polizza.**



## INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03

**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, di seguito in breve **ARAG SE**, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali di clienti potenziali, contraenti, assicurati, danneggiati nell'ambito della gestione ordinaria dei rapporti con gli stessi, acquisendo, ove necessario, il consenso. Il trattamento per fini commerciali viene effettuato solo se autorizzato espressamente dall'interessato. Tutti i dati personali, sensibili e giudiziari sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 196/03 (di seguito Codice Privacy) e delle direttive emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**1. Finalità assicurative:** il trattamento dei dati forniti avviene al fine di consentire la gestione dei servizi assicurativi previsti, in particolare predisposizione e stipulazione di proposte e contratti di assicurazione, raccolta dei premi, gestione e liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione e per ogni altra attività attinente l'esercizio dell'attività assicurativa, per l'adempimento di obblighi di legge, derivanti dal contratto di assicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e del finanziamento del terrorismo, gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale, gestione e controllo interno, attività statistiche. Il trattamento dei dati conferiti avviene entro i limiti strettamente necessari alla fornitura dei suddetti servizi. Il trattamento può inoltre riguardare eventuali dati sensibili e giudiziari contenuti in cartelle cliniche, perizie mediche, procedimenti giudiziari o amministrativi, etc., quando strettamente necessari alla fornitura dei servizi richiesti.

**2. Finalità promozionali, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato:** il trattamento dei dati può inoltre avvenire da parte di ARAG SE:

- i) per finalità di informazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di ARAG SE ovvero di prodotti e servizi di soggetti terzi, tramite posta elettronica, fax, sms, social networking ed altri strumenti automatizzati di comunicazione, tramite strumenti tradizionali quali posta nonché qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza;
- ii) per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
- iii) per la comunicazione ad altri soggetti, che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, in relazione alla promozione commerciale o vendita da parte degli stessi di prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi con le modalità di cui al punto i).

**3. Conferimento dei dati:** i dati personali comuni, dati sensibili o giudiziari, così come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy, trattati per la fornitura dei servizi richiesti, possono essere forniti direttamente dall'interessato, da altri soggetti (es. contraenti di polizze collettive o individuali che forniscono i dati degli assicurati e/o dei beneficiari) o da altri operatori assicurativi (agenti, broker, banche, imprese di assicurazione). In assenza del conferimento dei dati richiesti per le finalità assicurative di cui al punto 1. ARAG SE non potrà fornire i servizi assicurativi previsti. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2. è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di promozione e informazione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità e soddisfazione della clientela.

**4. Modalità di trattamento dei dati:** il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy, secondo modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti ed in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati personali possono essere trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di responsabile, incaricato del trattamento o amministratore di sistema, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, nel rispetto delle finalità di cui alla presente informativa. Per talune attività di natura tecnica od organizzativa possono essere utilizzati soggetti esterni che, quando richiesto, sono nominati responsabili del trattamento dei dati o amministratori di sistema. Il relativo elenco è disponibile gratuitamente, a richiesta, all'indirizzo sotto riportato.

**5. Ambito di comunicazione e diffusione:** i dati personali possono essere comunicati a soggetti facenti parte della "catena assicurativa" - che potranno operare come autonomi titolari o responsabili del trattamento - quali agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, broker, banche, SIM, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, studi legali, strutture sanitarie ed altri erogatori di servizi, attuari, consulenti tecnici, periti, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori di servizi che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, postali e di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, beneficiari), ANIA ed altri organismi associativi del settore assicurativo, Autorità Giudiziarie e Forze dell'Ordine, IVASS ed altri Enti Pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità indicate, ad ARAG SE con sede in Dusseldorf (Germania), Arag Platz n. 1, di cui il Titolare è la filiale italiana, o ad altre società dello stesso gruppo assicurativo.

Il consenso richiesto riguarda pertanto, oltre al trattamento e le comunicazioni da parte di ARAG SE, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.

I dati personali possono essere trasferiti anche fuori del territorio nazionale ai soggetti sopra elencati sempre nel rispetto delle finalità descritte. In nessun caso i dati conferiti saranno diffusi.

**6. Diritti dell'interessato:** l'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy ed in particolare, a titolo esemplificativo, ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e richiederne la comunicazione; avere conoscenza dell'origine dei dati e delle modalità del trattamento; verificare l'esistenza, aggiornare e rettificare i propri dati; inibire l'invio di comunicazioni e il trattamento per finalità commerciali. E' possibile inoltre opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati, richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Si informa che l'eventuale opposizione al trattamento per finalità promozionali e commerciali con modalità automatizzate di contatto sarà estesa all'invio di comunicazioni con modalità tradizionali aventi le medesime finalità.

Per l'esercizio dei suddetti diritti è possibile rivolgersi a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Servizio Privacy, Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona; fax: 045.8290499; e-mail: [servizio.privacy@arag.it](mailto:servizio.privacy@arag.it)

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'Informativa in materia di trattamento dei dati personali – D.Lgs. N.196/03: 12/2015

IP196ASS - Ed. 12/2015 – Agg. 12/2015

Mod. FI EXE v1 - Ed. 11/2015 – Agg. 11/2015